

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Polizza Furto – Operatori Nautici"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa contro i rischi derivanti da Furto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi.

Il prodotto offre ulteriori garanzie nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei limiti di indennizzo indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I fabbricati contenenti le cose assicurate;
- ✗ i preziosi;
- ✗ gli oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti;
- ✗ i contenuti dei mezzi di custodia salvo, relativamente ai Valori, che siano assicurati con patto speciale;
- ✗ i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di furto perpetrato con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?";
- ✗ cose poste in locali con mezzi di chiusura dei locali difformi rispetto a quanto indicato nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?"



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa, secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di frazionamento del premio annuale in rate semestrali, può essere prevista l'applicazione di una addizionale del Premio nella misura del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Polizza Furto – Operatori Nautici"

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it <<http://www.allianz.it>> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 4.867.921

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Assicurazione degli archivi	L'assicurazione è estesa fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza - ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato	A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", comma d), la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. "Oggetto dell'Assicurazione", anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Garanzie accessorie	L'assicurazione di cui alla polizza è estesa: a) alla rapina posta in atto all'interno dei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali indicati in polizza; b) ai furti commessi: <ul style="list-style-type: none"> • attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante; • durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrine - purché efficacemente chiuse - rimangono protette anche da solo vetro fisso; • con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio; c) ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza, senza applicazione di eventuali detrazioni dall'indennizzo previste in polizza.
Impianti di allarme	Si prende atto tra le parti che l'Assicurato dichiara che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle parti, avente almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Centralina in zona protetta da sensore volumetrico. - Apparato di allarme acustico e visivo con almeno una sirena esterna. - Alimentazione elettrica secondaria che, in mancanza di tensione sulla rete pubblica, abbia un'autonomia almeno di 12 ore consecutive. - Collegamento impianto di allarme con Istituto di Vigilanza esterno e/o Forze dell'Ordine mediante linea telefonica terrestre e/o linea telefonica GSM. L'assicurato si impegna: <ul style="list-style-type: none"> - ad attivare il sistema di allarme furto ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi. - a mantenere in piena efficienza l'impianto di allarme, effettuando almeno una manutenzione all'anno ed a presentare su richiesta della Società il relativo certificato di manutenzione. In caso di inosservanza, anche di uno solo, di detti obblighi, la Società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%, fermo il minimo di cui all'Art. 3.3, che rimarrà a carico dell'assicurato. Se detto scoperto è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, la detrazione totale sarà pari al 30% dell'indennizzo, fermo il minimo di cui all'Art. 3.3. Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente all'importo così calcolato.

Maggiori spese	<p>In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di valori, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.</p>
Merci ed Imbarcazioni poste all'aperto	<p>L'assicurazione è estesa ai danni materiali diretti, derivati da furto e rapina avvenuti nei modi previsti in polizza, alle Merci, Macchinario, Attrezzatura ed Imbarcazioni posti sotto tettoie, fabbricati aperti ai lati, o all'aperto, purché si trovino all'interno dell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri; nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiusi da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore ai due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammessi luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.</p> <p>La presente estensione di garanzia sarà operante per le attrezzature, gli accessori nautici, le strumentazioni di bordo, i motori e le pertinenze delle imbarcazioni solo se stabilmente fissati alle imbarcazioni stesse oppure collocati in locali chiusi a chiave, a bordo delle stesse, ed il furto sia stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di fissaggio o di chiusura o del congegno antifurto.</p>
Portavalori	<p>Limitatamente ai valori, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; – il furto con destrezza, ossia compiuto con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori stessi; – il furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi; – la rapina commessa sulla persona dell'Assicurato, sui suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.
<p>OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa</p>	
Anticipo indennizzi	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta e previa presentazione di fidejussione bancaria adeguata e conforme allo schema predisposto dalla Società, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risultasse dovuto in base agli elementi acquisiti, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso con il limite massimo dell'importo corrispondente al valore che le cose rubate e/o danneggiate avevano al momento del sinistro.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
-----------------------	--


CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	
Mezzi di chiusura dei locali	<p>L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.</p> <p>Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cm².</p> <p>Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².</p> <p>Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistono o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.</p>
Forma dell'assicurazione	<p>Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, non si farà luogo, qualunque sia il valore risultante al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.</p>




Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI	
Esclusioni Generali	<p>Sono esclusi i danni:</p> <p>a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;</p> <p>c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;</p> <p>d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:</p> <p>d.1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;</p> <p>d.2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;</p> <p>d.3) a incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;</p> <p>d.4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;</p> <p>e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi o, qualora si tratti di abitazione, disabitati.</p> <p>Relativamente a gioielli, preziosi, valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;</p> <p>f) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;</p> <p>g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.</p>

Esclusioni valide per le singole condizioni particolari e opzioni	
Maggiori spese	<p>La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:</p> <p>a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;</p> <p>b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Detrazioni – Scoperti	<p>Per qualsiasi danno indennizzabile, è prevista l'applicazione per ogni sinistro dello scoperto stabilito in Polizza, salvo quanto diversamente indicato alle singole opzioni e salvo quanto specificato per i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura dei locali presentino caratteristiche inferiori a quelle previste dall'Art. "Mezzi di chiusura dei locali" delle "Condizioni Particolari"; detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli violati dai ladri per introdursi nei locali; • qualora il furto o la rapina delle cose assicurate fosse commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato; • relativamente alla partita valori, limitatamente alla garanzia rapina; • relativamente alla garanzia prevista dall'Art. "Portavalori" delle "Condizioni Particolari". <p>Nel caso in cui sia operante il disposto dell'Art. "Assicurazione presso diversi assicuratori", l'indennità sarà determinata senza tenere conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.</p>
Anticipo indennizzi	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza di fidejussione bancaria: acconto in percentuale con il limite massimo in Euro dell'importo corrispondente al valore che le cose rubate e/o danneggiate avevano al momento del sinistro. • In assenza di fidejussione bancaria: acconto in percentuale con il limite massimo in Euro
Assicurazione degli archivi	Limite di indennizzo in Euro
Garanzie accessorie	Limite di indennizzo in Euro
Maggiori spese	Limite di indennizzo in giorni Franchigia con il minimo del 5% della somma assicurata alla relativa partita.
Merci ed imbarcazioni poste all'aperto	Limite di indennizzo in Euro - Scoperto in percentuale con minimo in Euro
Portavalori	Limite di indennizzo in Euro
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 50,00 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somma Assicurata = 2.000,00 euro • Danno subito = 1.000,00 euro • Limite di indennizzo della garanzia = 100% della Somma Assicurata • Franchigia di polizza = 50,00 euro • Danno liquidato = 1.000,00 euro - 50,00 euro = 950,00 euro <p>Scoperto 20%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Somma Assicurata = 2.000,00 euro • Danno subito = 1.000,00 euro • Limite di indennizzo della garanzia = 100% della Somma Assicurata • Scoperto di polizza = 20% • Danno liquidato = 1.000,00 euro - (20%*1.000,00 euro) – 1.000,00 euro - 200,00 euro = 800,00 euro 	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la società, l'Agenzia ed il numero di polizza; b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; c) denunciare, inoltre, tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; d) adoperarsi, immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p> <p>Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai commi c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera</p>
	<p>la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Sezione 1</p> <p>Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio, la mancata comunicazione, in corso di contratto, dell'aggravamento dovuto a modifiche peggiorative ai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Da rivedere ma da tenere</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, la Società rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni si precisa che se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Operatori del settore: Cantieri navali, cantieri di riparazione, di ristrutturazione e Marine.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 19%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p>

	<p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Non previsti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Polizza Furto – Operatori Nautici

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 646 – 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato `ui precisato:

Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	il fatto per il `uale è prestata l'assicurazione e dal `uale è derivato il danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato espressa in percentuale sul danno indennizzabile in base alle condizioni tutte di polizza;
Franchigia:	somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno indennizzabile;
Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Rapina:	la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia;
Contenuto	merci e `uant'altro di inerente all'attività esercitata indicata in polizza, nonché mobilio, arredamento, `uadri ed oggetti d'arte (esclusi preziosi), macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti), mezzi di custodia (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione e di allarme, compresi valori sino a concorrenza di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00;
Imbarcazioni	la costruzione destinata alla navigazione, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni, le attrezzature, gli accessori nautici, le strumentazioni di bordo, i motori e le pertinenze di imbarcazioni.
Mezzi di custodia	armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate;
Valori:	monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, `ualsiasi carta rappresentante un valore. Assicurati fino alla concorrenza della relativa partita di polizza, in eccesso a `quanto previsto nella definizione della partita Contenuto.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE FURTO	3
4. CONDIZIONI PARTICOLARI	7
5. CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	8

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui al presente Set Informativo.

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

Condizioni di assicurazione

- a) violandone le difese esterne mediante:
- a.1) rottura, scasso;
 - a.2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dal comma a.1).
- Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - d.1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, intendendosi per tali i locali in cui esistono uno o più vani di transito, non protetti da serramenti privi di luci e chiusi con serrature, catenacci o altri congegni simili;
 - d.2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - d.3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - d.4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi o, qualora si tratti di abitazione, disabitati.
Relativamente a gioielli, preziosi, valori ed imbarcazioni o loro parti e relativo contenuto l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3.3 - Detrazioni - Scoperti

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto sarà pari a:

- Euro 1.000,00 relativamente alla partita 1) Contenuto, aumentato al 20% dell'indennizzo con il minimo di Euro 1.000,00 qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura dei locali presentino caratteristiche inferiori a quelle previste dall'Art. – "Mezzi di chiusura dei locali" delle "Condizioni Particolari"; detto aumento di scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli violati dai ladri per introdursi nei locali;
- 25% qualora il furto o la rapina delle cose assicurate fosse commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovino nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato. Se detto scoperto è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, la detrazione totale sarà pari al 30% dell'indennizzo;
- 15% relativamente alla partita Valori, limitatamente alla garanzia rapina;
- 20% relativamente alla garanzia prevista dall'Art. – "Portavalori" delle "Condizioni Particolari".

Nel caso in cui sia operante il disposto dell'Art. "Assicurazione presso diversi assicuratori", l'indennità sarà determinata senza tenere conto dello scoperto che sarà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Condizioni di assicurazione

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.5 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o, l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi, immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai commi c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 3.6 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.7 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da una persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.8 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate; nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate sottratte e/o danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Determinazione dell'ammontare del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Condizioni di assicurazione

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno", comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.9 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 3.10 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 3.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e gli eventuali limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. "Recesso in caso di sinistro".

Art. 3.12- Forma dell'assicurazione

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, non si farà luogo, qualunque sia il valore risultante al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 3.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3.14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dall'Art. "Esclusioni" commi c) e d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.15 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se l'Assicurato ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 3.16 - Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

4. CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 4.1 - Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura e protezione sopra indicati.

Art. 4.2 - Portavalori

Limitatamente ai valori, l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza anche per:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, ossia compiuto con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia addosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- la rapina commessa sulla persona dell'Assicurato, sui suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

Art. 4.3 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", comma d), la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. "Oggetto dell'Assicurazione", anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.4 - Garanzie accessorie

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa:

- a) alla rapina posta in atto all'interno dei locali indicati in polizza e quando anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali indicati in polizza;
- b) ai furti commessi:
 - attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette anche da solo vetro fisso;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio;
- c) ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino a concorrenza dell'importo indicato in polizza senza applicazione di eventuali detrazioni dall'indennizzo previste in polizza.

Art. 4.5 - Assicurazione degli archivi

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza:

- ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione degli stessi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

L'importo dell'indennizzo per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 5% della somma totale assicurata.

Art. 4.6 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività imprenditoriali del Contraente e dell'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Società quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Impianto di allarme

Si prende atto tra le parti che l'Assicurato dichiara che i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto come risulta dal certificato di installazione e collaudo in possesso delle parti, avente almeno le seguenti caratteristiche:

- Centralina in zona protetta da sensore volumetrico.
- Apparato di allarme acustico e visivo con almeno una sirena esterna.
- Alimentazione elettrica secondaria che, in mancanza di tensione sulla rete pubblica, abbia un'autonomia almeno di 12 ore consecutive.
- Collegamento impianto di allarme con Istituto di Vigilanza esterno e/o Forze dell'Ordine mediante linea telefonica terrestre e/o linea telefonica GSM.

L'assicurato si impegna:

- ad attivare il sistema di allarme furto ogni qualvolta i locali rimangono incustoditi.
- a mantenere in piena efficienza l'impianto di allarme, effettuando almeno una manutenzione all'anno ed a presentare su richiesta della Società il relativo certificato di manutenzione.

In caso di inosservanza, anche di uno solo, di detti obblighi, la società corrisponderà l'importo liquidabile a termini di polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%, fermo il minimo di cui all'Art. 3.3, che rimarrà a carico dell'assicurato.

Se detto scoperto è operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto in polizza, la detrazione totale sarà pari al 30% dell'indennizzo, fermo il minimo di cui all'Art. 3.3.

Pertanto, in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente all'importo così calcolato.

Condizioni di assicurazione

Anticipo indennizzi

In caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta e previa presentazione di fidejussione bancaria adeguata e conforme allo schema predisposto dalla Società, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risultasse dovuto in base agli elementi acquisiti, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso con il limite massimo dell'importo corrispondente al valore che le cose rubate e/o danneggiate avevano al momento del sinistro.

Qualora l'Assicurato non presenti la fidejussione di cui sopra, avrà ugualmente diritto di ottenere - a sua richiesta - un acconto sull'indennizzo, sempreché non siano emersi motivi di eccezione ai sensi di polizza e che il danno sia di prevedibile ammontare superiore all'importo indicato in polizza; in questo caso l'acconto non potrà superare l'importo del 50% del presumibile indennizzo minimo computato secondo le modalità di cui al paragrafo precedente con il limite massimo dell'importo indicato in polizza.

In entrambi i casi l'acconto non potrà essere corrisposto prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e decorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Indennizzo in mancanza di chiusura dell'istruttoria

A parziale deroga dell'Art. "Pagamento dell'indennizzo" l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Maggiori spese

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", comma f), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che colpisca le cose assicurate (con esclusione di valori, quadri ed oggetti d'arte) purché riposte nei locali descritti in polizza e che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie necessariamente documentate, purché ragionevolmente sostenute, per il proseguimento dell'attività fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose danneggiate o rubate. La garanzia è comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle cose danneggiate o rubate a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in polizza (*minimo 5% della somma ass.ta alla partita*).

Nel caso in cui in polizza sia prevista una diversa detrazione, quest'ultima non sarà operante per la presente Condizione Particolare.

Merci ed Imbarcazioni poste all'aperto

A parziale deroga dell'Art. "Oggetto dell'Assicurazione", l'assicurazione è estesa ai danni materiali diretti, derivati da furto e rapina avvenuti nei modi previsti in polizza, alle Merci, Macchinario, Attrezzatura ed Imbarcazioni posti sotto tettoie, fabbricati aperti ai lati, o all'aperto, purché si trovino all'interno dell'area in uso esclusivo dell'Assicurato, completamente recintata da robusti manufatti realizzati in muratura o in metallo, di altezza non inferiore ai due metri; nelle recinzioni di metallo i singoli elementi devono essere saldati ai montanti o fissati con bulloni di sicurezza. Le recinzioni devono essere chiuse da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno, di altezza non inferiore ai due metri, chiuse con serrature, movimenti meccanici o idonei accorgimenti di protezione quando sia previsto lo sblocco elettrico della serratura. Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammessi luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno, senza effrazione delle strutture.

La presente estensione di garanzia sarà operante per le attrezzature, gli accessori nautici, le strumentazioni di bordo, i motori e le pertinenze delle imbarcazioni solo se stabilmente fissati alle imbarcazioni stesse oppure collocati in locali chiusi a chiave, a bordo delle stesse, ed il furto sia stato commesso con effrazione o scasso dei mezzi di fissaggio o di chiusura o del congegno antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo stesso, con il minimo per sinistro dell'importo indicato in polizza, elevato al 30% con minimo dell'importo indicato in polizza per furto motori

Condizioni di assicurazione

marini fuoribordo, che rimarrà a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Proroga dei termini di denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. "Obblighi in caso di sinistro", si conviene che i termini utili per la denuncia del sinistro si intendono triplicati.

Proroga del termine di pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", si precisa che il termine utile per il pagamento del premio delle rate successive viene elevato da 15 a 30 giorni.

Deroga al tacito rinnovo

A parziale deroga dell'Art. "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" si stabilisce che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.